

(N. 2398)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 maggio 1952 (V. Stampato N. 2554)

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 GIUGNO 1952

Trattamento economico del personale civile militarizzato di ditte private che svolsero attività connesse con le operazioni militari fuori del territorio metropolitano

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I personali civili, già dipendenti da ditte ed organizzazioni private incaricate, in zona di operazioni fuori del territorio metropolitano, di lavori e di servizi connessi alle operazioni militari, nei confronti dei quali sia stata disposta dall'autorità competente la militarizzazione ai soli fini penali e disciplinari e che, per aver operato in zona di operazioni alle dipendenze dirette od indirette dell'autorità militare, abbiano subito la captività in campi di concentramento delle Nazioni Unite, o

comunque fuori del territorio nazionale e delle ex colonie italiane, hanno diritto, per il periodo di captività e fino alla data di rimpatrio, ma comunque non oltre il 19 maggio 1947, ai seguenti assegni nella misura in vigore nell'indicato periodo di tempo, e per il grado militare cui sono equiparati ai sensi del successivo articolo 2:

stipendio o paga;
aggiunta di famiglia o indennità di carovita;
soprassoldo coloniale o assegno speciale giornaliero previsti per le rispettive zone di operazioni;
soprassoldo di operazioni;
indennità militare.

Art. 2.

Ai fini del trattamento economico di cui al precedente articolo 1 l'equiparazione di rango al grado militare dei personali civili, secondo la qualifica rivestita, è stabilita come appresso:

Dirigenti:

titolare, amministratore delegato - *Capitano*;
direttore, procuratore - *Tenente*;

Impiegati:

direttori di officina - *Sottotenenti*;
ragionieri - *Id.*;
capi servizio - *Id.*;
aiuti e qualifiche corrispondenti - *Id.*;
capi magazzinieri - *Id.*

Operai:

capi officina - *Maresciallo ordinario*;
magazziniere, capi operai, operai specializzati e autisti - *Sergente*;
manovali - *Soldato*.

Art. 3.

I pagamenti già effettuati, a titolo di assegni di prigionia, da parte dell'Amministrazione militare italiana, ai connazionali civili già dipendenti dalle ditte ed organizzazioni private indicate all'articolo 1, poi catturati dalle Forze armate delle Nazioni Unite e rinchiusi in campi di concentramento provvisori, sono validi per il periodo di accertata permanenza in detti campi.

Art. 4.

Agli eredi e agli aventi causa del personale di cui all'articolo 1, disperso o deceduto dopo la cattura, spetta il trattamento economico previsto dalla presente legge fino alla data

della morte accertata o della dichiarazione di irreperibilità, e comunque non oltre il 28 febbraio 1947 per i militarizzati scomparsi nello scacchiere balcanico e non oltre il 30 luglio 1946 per i militarizzati dispersi negli altri scacchieri operativi. È fatto salvo ogni loro diverso titolo a liquidazione di assegni di pensione di guerra secondo le norme vigenti.

Art. 5.

È fatto obbligo alle Amministrazioni militari di recuperare e versare in entrata del Tesoro le somme a suo tempo depositate dalle ditte ed organizzazioni di cui all'articolo 1, a titolo di garanzia presso gli uffici del Commissariato per le emigrazioni e la colonizzazione, o presso istituti bancari, per le spese relative al viaggio di rimpatrio dei lavoratori sino al luogo di residenza, a norma dei contratti collettivi di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese private.

Art. 6.

La maggiore spesa di complessive lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge verrà fronteggiata per lire 100.000.000 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 48 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio 1951-52 e per lire 100 milioni mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.